

Enciclopedia del Diritto Gli Annali



Il valore scientifico dell'Enciclopedia del Diritto trova una nuova espressione di modernità negli Annali, un osservatorio in grado di offrire in chiave sistematica nuove prospettive di lettura e approfondimento sulle tematiche di anno in anno emergenti nel mondo del diritto in connessione con le tendenze in atto nella realtà giuridica, sociale ed economica, nel contesto italiano ed internazionale.

Per maggiori informazioni, rivolgiti al tuo Agente Giuffrè di fiducia o visita www.giuffre.it/enciclopediadeldiritto

Volumi già pubblicati:

- Annali I (2007) Accertamento - Tutela
- Annali II (2008) Tomo I Abusi del processo Telescrivture
Tomo II Abusi di mercato - Tutela

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE - Anno LIV - 3/2009 MAGGIO-GIUGNO

ANNO LIV - 2009
PUBBLICAZIONE BIMESTRALE

MAGGIO-GIUGNO

FASC. 3

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN A.P. - D.L. 352/2003
(CONV. IN L. 27/02/2004 N° 46) ART. 1, COMMA 1, DGB (VARESE)

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

DIRETTORE
ALESSANDRO PACE

COMITATO DI DIREZIONE
AUGUSTO CERRI - RICCARDO CHIEPPA - GIOVANNI CONSO
ANTONIO D'ATENA - FRANCO MODUGNO - CESARE PINELLI
GIUSEPPE U. RESCIGNO - GIULIANO VASSALLI



GIUFFRÈ EDITORE



<i>lontanamento non autorizzato: una decisione nell'interesse del minore</i>	1986
Sentenza (10 giugno) 12 giugno 2009 n. 178	1990
Sentenza (10 giugno) 12 giugno 2009 n. 179	2003
Sentenza (10 giugno) 12 giugno 2009 n. 180	2010
Ordinanza (10 giugno) 19 giugno 2009 n. 181	2021
Ordinanza (10 giugno) 19 giugno 2009 n. 182	2024
Sentenza (22 giugno) 26 giugno 2009 n. 183	2028
(con osservazione di EMILIO ROCCHINI, <i>Ancora sulla pignorabilità delle pensioni erogate dagli enti previdenziali privatizzati</i>) .	2033
Sentenza (22 giugno) 26 giugno 2009 n. 184	2039
(con osservazioni di GILBERTO LOZZI, <i>Il contraddittorio in senso oggettivo e il giudizio abbreviato</i>	2055
e di GIORGIO SPANGHER, <i>Indagini difensive e giudizio abbreviato</i>)	2062
Ordinanza (22 giugno) 26 giugno 2009 n. 185	2064
Ordinanza (22 giugno) 26 giugno 2009 n. 186	2071
Ordinanza (22 giugno) 26 giugno 2009 n. 187	2075
Ordinanza (22 giugno) 26 giugno 2009 n. 188	2078
Ordinanza (22 giugno) 26 giugno 2009 n. 189	2083
Ordinanza (22 giugno) 26 giugno 2009 n. 190	2087
Ordinanza (22 giugno) 26 giugno 2009 n. 191	2090
Ordinanza (22 giugno) 26 giugno 2009 n. 192	2095
Ordinanza (22 giugno) 26 giugno 2009 n. 193	2099
Ordinanza (22 giugno) 26 giugno 2009 n. 194	2104
Ordinanza (22 giugno) 26 giugno 2009 n. 195	2106

Giurisdizioni ordinarie e speciali europee ed italiane

Decisioni di rilievo costituzionale

Corte di Cassazione, sez. III penale, 11 settembre 2008 - 10 marzo 2009 n. 10535	2111
(con osservazione di CONCETTA GIUNTA, <i>I forum davanti alla Cassazione: incertezze giurisprudenziali sulla nozione costituzionale di stampa</i>)	2115
Corte di Cassazione, sez. VI penale, 17 febbraio - 10 luglio 2009, n. 24842	2125
(con osservazione di SERGIO LARICCIA, <i>Poco coraggio e molte cautele in una sentenza della Corte di cassazione sul tema della presenza dei simboli religiosi nelle aule di giustizia</i>)	2133

Articoli

LEOPOLDO ELIA, <i>I principi supremi presi sul serio</i>	2147
LUCIANA PESOLE, <i>Verso la scomparsa dei conflitti sull'insindacabilità parlamentare?</i>	2153
RICCARDO DE CARIA, <i>Il bivio dopo Strasburgo: tutela effettiva o vittoria morale? L'obbligo per gli Stati di « conformarsi alle sentenze definitive della Corte » EDU nella prospettiva italiana</i>	2191

(1-2) A commento della seconda massima pubblichiamo un'osservazione della dott.ssa Concetta Giunta.

I forum davanti alla Cassazione: incertezze giurisprudenziali sulla nozione costituzionale di stampa.

1. La sent. n. 10535 del 10 marzo 2009 della Corte di cassazione trae origine da un provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza *ex art.* 321 c.p.p. avente ad oggetto il forum dell'Aduc (Associazione dei diritti degli utenti e consumatori), all'interno del quale erano state riscontrate espressioni configuranti il reato di cui all'art. 403 c.p. (offese ad una confessione religiosa anche mediante vilipendio di persone) (1).

Il nodo centrale e più problematico della decisione è quello inerente all'applicabilità del terzo comma dell'art. 21 Cost. ai forum su internet. L'Aduc aveva sostenuto che questi ultimi, definiti « informazione non ufficiale », devono essere equiparati alla stampa; per cui il sequestro sarebbe stato legittimo solo ove si fossero rispettate le garanzie previste dall'art. 21, comma 3, Cost. La Corte di cassazione ha ritenuto, invece, che la disciplina sulla stampa non possa essere applicata ai forum, considerati alla stregua di *bacheche virtuali* (2).

La sentenza rappresenta, dunque, un interessante spunto per ricostruire il concetto costituzionale di stampa e riflettere sulla sua disciplina, costituzionale e legislativa.

Sotto il primo profilo, occorre anzitutto individuare le caratteristiche che valgono ad isolare la stampa dagli altri mezzi di diffusione del pensiero, al fine di valutare la possibilità di far rientrare nella relativa nozione strumenti espressivi non conosciuti nel '47.

È proprio questo il punto: quali sono le caratteristiche necessarie e sufficienti affinché si possa parlare di stampa nel significato accolto dalla Costituzione? Tale riflessione rappresenta una indispensabile premessa rispetto al secondo e consequenziale campo di indagine: possiede un forum su internet le caratteristiche proprie della stampa?

2. Per ricostruire il significato costituzionale di quest'ultima, occorre prendere le mosse proprio dalla disposizione che la menziona e la disciplina, sviluppando alcune considerazioni introduttive.

Anzitutto, la « stampa », ai sensi dell'art. 21, comma 6, è un mezzo di diffusione del pensiero. Tale assunto — che potrebbe apparire banale — vale, invece, a sgombrare il campo dall'altrimenti possibile sovrapposizione tra gli stampati finalizzati alla

(1) Contro tale provvedimento l'Aduc aveva presentato istanza presso il Tribunale del riesame di Catania, con motivazioni che sono rimaste sostanzialmente immutate fino al ricorso per cassazione, a seguito del quale è stata adottata la sentenza in commento. Avverso l'ordinanza di rigetto del riesame del Gip presso il Tribunale di Catania è stato presentato l'appello. Il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento del ricorso, ha ordinato il dissequestro del forum previa la rimozione dei messaggi ritenuti in violazione dell'art. 403 c.p. (Trib. Catania, sez. V pen., sent. n. 309 del 2007). Il ricorrente, non pienamente soddisfatto della decisione di appello, è ricorso in Cassazione.

(2) Sul rapporto tra internet e disciplina della stampa, cfr., *ex plurimis*, A. CERRI, *Telecomunicazioni e diritti fondamentali*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1996, 785 ss.; COSTANZO, *Aspetti evolutivi del regime giuridico di internet*, *ivi*, 831 ss.; ID., *Le nuove forme di comunicazione in rete: internet*, *ivi*, 1997, 1 ss.; ID., *Libertà di manifestazione del pensiero e « pubblicazione » in internet*, *ivi*, 1998, 372 ss.; P. CARDARELLI-V. ZENO-ZENCOVICH, *Il diritto delle telecomunicazioni*, Roma-Bari 1997, 16 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1998, 15 ss.

diffusione del pensiero e le comunicazioni (ai sensi dell'art. 15 Cost.), eventualmente stampate (3).

In secondo luogo, la disciplina delineata dal Costituente dimostra la speciale importanza riconosciuta alla stampa, la cui tutela è infatti assistita da una serie di garanzie specifiche estranee agli altri mezzi di manifestazione del pensiero (4).

È solo la stampa, infatti, ad essere sottratta, in base al secondo comma dell'art. 21, ad ogni forma di autorizzazione preventiva e di censura (5). Laddove, invece, per tutte le altre manifestazioni del pensiero si applica il sesto comma, che autorizza la legge a stabilire provvedimenti adeguati a prevenire ed a reprimere le violazioni del limite (6) — dallo stesso comma previsto — del buon costume (7). Infine — ed è questo l'aspetto maggiormente coinvolto dalla decisione in commento — il terzo comma prevede specifiche garanzie alle quali è subordinata la possibilità di sottoporre a se-

(3) Cfr., con riferimento ai biglietti da visita, considerati fattispecie comunicative, Cass. pen., 20 giugno 1973, in *Mass. Cass. pen.*, 1974, 127. Nello stesso senso, le precedenti Trib. Perugia, 26 marzo 1955, in *Rep. Foro it.*, 1955, n. 20; Cass. pen., 19 ottobre 1971, in *Mass. Cass. pen.*, 1972, 283.

(4) Sul regime costituzionale della stampa, cfr., *ex plurimis*, C. CHIOLA, *L'informazione nella Costituzione*, Padova 1973, *passim*; P. BARILE, voce *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, 1974, partic. 445 ss.; U. DE SIERVO, *Stampa (diritto pubblico)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 577 ss.; A. LOIODICE, A. BRIGHINA, C. CORASANITI, *Editoria e stampa*, in SANTANIELLO (diretto da), *Trattato di diritto amministrativo*, Padova 1990, 167 ss.; G.A. VENEZIANO, *Stampa (libertà di)*, in *Enc. giur.*, XXX, Roma 1993; P. CARETTI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Bologna 1994, 15 ss.; C. CORASANITI, *Diritto dell'informazione*, Padova 1995, *passim*; R. ZACCARIA, *Materiali per un corso sulla libertà di informazione e di comunicazione*, Padova 1996, 220 ss., 387 ss.; P. COSTANZO, voce *Stampa*, in *Dig. disc. pubbl.*, XIV, Torino 1999, 525 ss.

(5) C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano 1958, 21, sottolinea che rispetto alla stampa sia prevista come unica misura preventiva quella della indicazione dei responsabili (la previsione di tale obbligo è consentita alla legge con riguardo alla sola stampa periodica). Quanto al sequestro, Esposito rileva che tale provvedimento è successivo alla manifestazione del pensiero, ma ne impedisce tuttavia la diffusione o la ulteriore diffusione, parimenti garantita (sarebbe quindi successivo rispetto alla manifestazione del pensiero, ma preventivo rispetto alla sua — ulteriore — diffusione).

(6) E, tra i provvedimenti idonei a prevenire tali manifestazioni vietate, non è precluso al legislatore prevedere forme di autorizzazione o censura. Si consideri, ad esempio, la disciplina delle attività cinematografiche. Il fatto che la censura sia ammessa per il cinema e non per la stampa, consegue logicamente anche alla diversa natura di mezzi di diffusione del pensiero. Sul punto, cfr. l'illuminante distinzione operata da C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit., 25, partic. nt. 50, in cui afferma che, mentre rispetto a certa stampa (ad esempio quella quotidiana), la censura impedirebbe la tempestiva manifestazione del pensiero, « nelle altre manifestazioni del pensiero con mezzi diversi dalla stampa (ad es. teatro e cinema) la censura a fini dell'accertamento della rispondenza della manifestazione ai limiti sanciti dalla Costituzione o in leggi di attuazione non impedirebbe la tempestività della manifestazione non legata a strette condizioni di tempo ». Chiaramente tali previsioni sono legittime solo (se ed) in quanto rappresentino un limite costituzionalmente fondato (ad esempio, in base agli artt. 30, comma 1 e 31 ult. comma, per ciò che concerne l'educazione dei figli e la tutela dell'infanzia e della gioventù).

(7) È, infatti, il secondo comma in rapporto di specialità rispetto al sesto e non viceversa. In tal senso, cfr. C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit., 40, partic. nt. 91; C. CHIOLA, *L'informazione nella Costituzione*, cit., 33 s.; P. GROSSI, *Diritti fondamentali e diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, in *Id.*, *Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni*, Padova 2008, 5. *Contra*: G. GUARINO, *L'art. 113 T.U.P.S. nel sistema delle vigenti disposizioni sulla stampa*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1950, II, 401.

questo la sola stampa: una riserva di giurisdizione ed una doppia riserva di legge assoluta e rinforzata.

A tal proposito, può esser utile sottolineare come la « legge sulla stampa » cui fa riferimento l'art. 21 sia suscettibile di essere intesa come unica sede deputata alla previsione dei delitti e delle norme per l'indicazione dei responsabili, che possono giustificare il sequestro. Rappresenterebbe, in tal senso, un vincolo ulteriore al Legislatore, il quale non potrebbe legittimamente prevedere limitazioni alla libertà di stampa se non in una apposita legge che la disciplini organicamente. Vero è, infatti, che per la Corte costituzionale « la formula dell'art. 21 non è così univoca da potersene argomentare la volontà di introdurre una riserva qualificata di legge, potendo invece venire interpretata come indicativa del complesso delle norme riguardanti la materia, anche all'infuori della loro riunione formale in unica sede » (8), ma si potrebbe obiettare che la disciplina costituzionale delle libertà, che prevede la riserva di legge come garanzia tipica, non utilizzi mai locuzioni atte ad identificare l'oggetto della legge, se non per rinforzare la relativa riserva (9).

3. Un'ulteriore indicazione circa il significato che i Costituenti hanno inteso riconoscere al termine « stampa » può essere rintracciata nella l. n. 47 del 1948, approvata dalla stessa Assemblea Costituente, in base a quanto disposto dalla XVII Disposizione transitoria e finale (10).

L'art. 1 di detta legge definisce « stampe o stampati, (...) tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione » (11).

Posto che già ai sensi dell'art. 21 Cost. la stampa è individuata come mezzo (privilegiato) di manifestazione del pensiero, la disposizione citata specifica due caratteristiche idonee a meglio identificarla. Anzitutto, occorre che si tratti di una riproduzione (tipografica, o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici). Il che, da un lato, consente di escludere, ad esempio, la corrispondenza epistolare (12), dall'altro lato, induce a qualificare diversamente tutte le altre manifestazioni

(8) Corte cost., sent. n. 4 del 1972, in questa *Rivista* 1972, 12; nello stesso senso, la successiva sent. n. 60 del 1976, *ivi* 1976, 413 ss., con osservazioni di C. CHIOLA, *Le riproduzioni a stampa del pensiero altrui*, *ivi*, 575 ss.

(9) Si consideri, ad esempio, l'art. 14, ult. comma, in cui si fa riferimento a « leggi speciali » che regolino « gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali »; o ancora l'art. 18, il quale esclude dalla garanzia costituzionale le associazioni che abbiano un fine vietato ai singoli dalla « legge penale ».

(10) Il che fornisce un'ulteriore conferma dell'importanza che veniva riconosciuta alla regolamentazione della stampa: la disp. trans. e fin., infatti, inserisce la legge sulla stampa, insieme alla legge per l'elezione del Senato della Repubblica ed agli Statuti speciali, tra quelle da approvare immediatamente, entro il 31 gennaio 1948, quasi che fossero presupposti indefettibili affinché la vita della Repubblica potesse avere inizio.

(11) Tale nozione di stampa è del resto in linea di continuità rispetto alla normativa vigente in epoca statutaria. Si consideri, in proposito, l'Editto sulla libertà di stampa del 26 marzo 1848, n. 695, emanato *motu proprio* da Carlo Alberto. Esso definiva la stampa, all'art. 1, come « qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi » e proseguiva: « quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili è permessa con che si osservino le norme seguenti ». Anche la disciplina degli obblighi cui era sottoposta la stampa non era dissimile dalla normativa attualmente vigente. Ai sensi dell'art. 2 del medesimo Editto, infatti, « ogni stampato così in caratteri tipografici, come in litografia od altro simile artificio, dovrà indicare il luogo, la officina, e l'anno in cui fu impresso, ed il nome dello stampatore ». Per una ricostruzione storica della disciplina della stampa in Italia, cfr., G. LAZZARO, *La libertà di stampa in Italia. Dall'Editto albertino alle norme vigenti*, Milano 1969, *passim*.

(12) Diverso è ovviamente il caso di una raccolta epistolare successivamente stam-

del pensiero non riprodotte (o non riproducibili) (13). Ed è proprio su questo punto che si gioca la possibilità di includere o meno nella nozione di stampa le manifestazioni del pensiero diffuse tramite internet. Soltanto ritenendo che chi legge una pagina web ne « riproduca » il contenuto può concludersi, infatti, che una tale operazione sia da considerare stampa.

Sotto questo profilo, se si fa riferimento ad « una distinzione fisicamente percepibile tra l'oggetto da riprodurre e le sue riproduzioni », internet non sembra possedere tali caratteristiche, giacché la riproduzione intesa in questo senso è « del tutto eventuale, viene posta in essere solo in seguito dallo stesso utente il quale, se lo desidera, può provvedere a stampare il file scaricato » (14).

pata in un volume ai fini della sua diffusione. In questo caso, ciò che prima era tutelato dall'art. 15 Cost. diviene stampa, come tale rientrando nella disciplina dell'art. 21 Cost. specificamente dedicata a tale mezzo di manifestazione del pensiero.

(13) Relativamente ai manifesti scritti a mano, che non possono essere considerati stampa proprio perché non possiedono la caratteristica della riproduzione tipografica, cfr. Cass., 13 aprile 1976, in *Giust. pen.*, 1977, III, 67 ss.; v. anche Cass., sez. V pen., sent. n. 7513 del 19 settembre 1983, Cane, in *C.E.D. Cass.*, n. 160232: « perché si abbia una "stampa" o uno stampato, ai fini dell'applicazione della l. n. 47 del 1948, è necessario che si sia predisposto un prodotto idoneo alla sua diffusione in una molteplicità di esemplari, attuati con mezzi meccanici o fisico-chimici. Ne deriva che tale non è un cartellone manoscritto, cioè un tazebao con la sottoscrizione di una sezione di partito politico ».

(14) Così il G.I.P. presso il Tribunale di Aosta, sent. n. 22 del 15 febbraio 2002 (il cui testo è consultabile in <http://www.eius.it/giurisprudenza/2002/>). Continua la decisione in parola: « (i) concetto di riproduzione, che costituisce il fulcro della definizione di stampato ex art. 1 legge 47/1948, presuppone — da un punto di vista logico — una distinzione fisicamente percepibile tra l'oggetto da riprodurre e le sue riproduzioni, essendo poi indifferente il procedimento fisico-chimico mediante il quale la riproduzione viene posta in essere. Il testo pubblicato su sito internet non può invece essere considerato una riproduzione. Il relativo file, invero, si trova in unico originale sul sito stesso, e può essere consultato dall'utente mediante l'accesso al sito. La riproduzione del file, del tutto eventuale, viene posta in essere solo in seguito dallo stesso utente il quale, se lo desidera, può provvedere a stampare il file scaricato. Non può quindi ritenersi che il titolare del sito internet sia responsabile di tali riproduzioni, in quanto del tutto eventuali e poste in essere dagli stessi utenti. Come è già stato sopra argomentato, i files pubblicati su internet non sono riproduzioni, ma documenti informatici originali. Si evidenzia dunque una lacuna legislativa, che non può essere colmata dall'interprete, siccome in danno dell'imputato ». Nello stesso senso, cfr., Trib. Oristano, sent. 25 maggio 2000, in *Foro it.*, 2000, II, c. 663, in cui si legge che « è evidente che tale dettagliata definizione (la definizione di stampa ex art. 1, l. n. 47 del 1948) è del tutto incompatibile con la modalità di diffusione delle pubblicazioni a mezzo Internet, che avvengono, com'è noto, attraverso la collocazione di dati e informazioni trasmessi per via telematica tramite l'utilizzo della rete telefonica, al server di un cosiddetto provider o webmaster, accessibile a migliaia di utenti contemporaneamente, presso il quale le informazioni restano a disposizione nei diversi siti in modo tale che ciascun interessato può leggerle e conservarle mediante il proprio computer »; Corte app. Roma 11 gennaio 2001, in *Dir. inf.*, 2001, 31; Trib. Milano sez. VIII pen., 30 aprile 2008, in *Il Merito*, 2008, speciale n. 5, 46. Meno netta è la posizione espressa in Cass., sez. V pen., sent. 1 luglio 2008, n. 31392, in *Dir. informatica*, 2008, fasc. 6, 808, in cui, a proposito del reato a mezzo stampa si afferma che « la diffamazione tramite internet costituisce certamente un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. In realtà peraltro, poiché è certamente possibile, attraverso i normali strumenti di dotazione di un qualsiasi personal computer, procedere alla stampa della "pagina web", il giornale telematico sembrerebbe quasi costituire un *tertium genus* tra la stampa e, appunto, gli altri mezzi di pubblicità ».

In dottrina, ad analoga conclusione (circa la non riconducibilità delle pubblicazioni in internet al concetto di stampa) perviene P. COSTANZO, *Stampa (libertà di)*, cit., 546, il

E tuttavia sembra possibile ipotizzare un differente approccio al significato di « riproduzione », maggiormente orientato a valorizzarne la funzione. La circostanza che uno stampato sia riprodotto in molteplici copie può considerarsi finalizzata alla diffusione del pensiero espresso nell'originale.

La riproduzione, dunque, può essere intesa come potenziale accessibilità di tutti al contenuto dello stampato.

In tale prospettiva, così come le copie di un quotidiano sono funzionali alla possibilità di accedere alle notizie ivi pubblicate, semplicemente richiedendo e pagando una copia al giornalaio, allo stesso modo, la « produzione » di un testo su *internet* può dirsi finalizzata e strumentale alla possibilità di « riprodurre » e leggerne il contenuto sullo schermo del proprio computer.

Focalizzando l'attenzione sulla strumentalità della *riproduzione* rispetto alla *diffusione*, sembra possibile concludere che la pagina web rappresenti in sostanza una copia — seppur immateriale — dell'identico contenuto « prodotto » dall'autore dello scritto.

Minori problemi interpretativi, ai fini dell'inquadramento delle manifestazioni del pensiero diffuse tramite *internet*, desta, invece, il secondo dei requisiti richiesti dalla legge sulla stampa, riguardante la finalità della riproduzione: essa deve essere destinata alla pubblicazione.

Ciò permette, come è noto, di distinguere la stampa dalle comunicazioni interpersonali eventualmente riprodotte in molteplici copie. Anche in questo caso, vale quanto sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza preferibili circa i criteri per distinguere, in generale, le comunicazioni dalle manifestazioni del pensiero: mentre nelle prime i destinatari sono determinati, nelle seconde il pensiero espresso è rivolto ad una pluralità indistinta di soggetti (15).

quale sostiene che non sono assimilabili alla stampa « le pubblicazioni *telematiche*, accessibili solo attraverso le reti e dove la (del tutto eventuale) materializzazione dei contenuti (attraverso stampante o anche il salvataggio in forma digitalizzata su "memorie di massa") costituisce solo un momento successivo e si configura comunque come un fatto privato del lettore-utente ». E tuttavia, tale considerazione non sembra risolutiva. Potrebbe infatti rilevarsi che anche la scelta — in alcun modo necessitata — di recarsi ad acquistare la copia (precedentemente stampata) di un giornale, o un libro, è sicuramente una scelta privata del lettore.

(15) Su tale distinzione e, più in generale, sul rapporto tra comunicazione e manifestazione del pensiero, cfr.: C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit., 4, nt. 2. In tal senso anche: CARBONARO, S., *I rapporti civili e i rapporti politici*, in *Commentario sistematico della Costituzione italiana*, diretto da P. CALAMANDREI - A. LEVI, A., I, Firenze 1950, 152; V. ITALIA, *Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni*, cit., 45; C. CERETI, *Pensiero (libertà di)*, in *Noviss. dig. it.*, XII, Milano 1965, 867; P. VIRGA, *Diritto costituzionale*, Milano 1971, 458; M. PETRONE, *Segreti (delitto contro l'inviolabilità dei)*, cit., 954 (patric. nt. 7), 967; D. SORACE, A. ORSI BATTAGLINI, R. RUFFILLI, *Diritto pubblico e introduzione allo studio del diritto*, Firenze 1981, 85; A. MELONCELLI, *Diritto pubblico*, Rimini 1992, 723; P. PERLINGIERI, R. DI RAIMO, *Art. 21*, in *Commento alla Costituzione italiana*, cit., 114; G. DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale*, Padova 2004, 307; P. GROSSI, *La disciplina della libertà di espressione nella prospettiva della comparazione*, in ID., *Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni*, cit., 66 s., in cui l'A. afferma convincentemente che la vera distinzione tra manifestazione del pensiero e comunicazione « sembra poggiare sul dato che nell'un caso la manifestazione è potenzialmente rivolta alla generalità dei consociati e comunque non è personalizzata, mentre nell'altro si rivela diretta soltanto ad una o più persone determinate »; A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale*, Padova 1992, 243, in cui l'A., pur accogliendo la distinzione tra comunicazioni e manifestazioni fondata sulla determinatezza o indeterminatezza dei destinatari, pone l'accento sulla necessità che la comunicazione — per esser tale — sia effettuata con modalità idonee a renderla non manifesta ai terzi; ID., *Art. 21 Cost.*, in G. BRANCA e A.

La destinazione alla pubblicazione, dunque, distingue la stampa da quella che altrimenti, fermandosi al requisito della manifestazione del pensiero ed a quello della riproduzione dello stesso, potrebbe anche essere una corrispondenza indirizzata a più — determinati — destinatari, certamente non soggetta alla legge sulla stampa ed ancor meno alla specifica disciplina costituzionale avente pari contenuto.

4. Isolate le caratteristiche necessarie affinché si possa parlare di stampa, occorre chiarire se queste ultime siano riscontrabili in un « forum » pubblicato su internet.

C'è da premettere che, in tale ottica, le soluzioni interpretative sono diverse e nessuna di esse può ritenersi in assoluto esatta, stante la labilità dei confini dei fenomeni telematici e l'obiettivo *gap* che separa l'evoluzione normativa da quella informatica.

Sul punto, la Cassazione esprime un apprezzabile intento analitico. Si legge, infatti, nella sentenza in commento, che dalla considerazione per cui la norma costituzionale dovrebbe essere interpretata in senso evolutivo per adeguarla alle nuove tecnologie « non può farsi derivare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell'art. 21, comma 3, Cost., prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi ».

Una simile considerazione appare pienamente condivisibile. E, tuttavia, l'impianto argomentativo che emerge nel corso della motivazione non sembra in linea con l'espressa necessità di valutare caso per caso le molteplici fattispecie rinvenibili nella rete.

A fronte di un problema tanto complesso — a prescindere dalla conclusione alla quale si ritenga di accedere — appare, infatti, insoddisfacente l'apodittica affermazione secondo cui « gli interventi dei partecipanti al forum (...) non possono essere fatti rientrare nell'ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dall'art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62 »; allo stesso modo, poco esaustivo risulta il passaggio in cui si sottolinea come « il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad un'area di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale *online*, o come una testata giornalistica informatica ».

Sembra anzitutto opportuno soffermarsi brevemente sull'art. 1 della l. n. 62 del 2001 (*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416*), non a caso menzionato come foriero di un « significato più ampio » di stampa.

Tale disposizione definisce « prodotto editoriale » quello « realizzato su supporto

PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma 2006, 13 s. Una considerazione analoga, con riferimento al periodo statutario, era stata svolta da F. CONRUZZI, *Trattato di diritto costituzionale*, Torino 1895, 706, il quale considerava la comunicazione « una speciale forma di manifestazione del pensiero di una persona nei suoi esclusivi rapporti con un'altra persona ». In giurisprudenza, nello stesso senso, cfr. Cass., sez. I pen., sent. n. 1988 del 18 luglio 1985, Cirio, in *C.E.D. Cass.*, n. 170148, nella quale si afferma « nel caso in cui l'imputato è accusato di aver fatto stampare una lettera contenente notizie lesive della reputazione e del buon nome, anche commerciale, di un altro soggetto e di averla, poi, diffusa in varie località, indirizzandola agli uffici ed enti indicati nell'intestazione della lettera stessa, non si configura il reato di diffamazione a mezzo stampa. Infatti, non può considerarsi "stampato", in materia di diffamazione a mezzo stampa, la riproduzione meccanica di una lettera in diversi esemplari da recapitare a *destinatari ben individuati* ed indicati nella stessa missiva ». Ancor più chiara in tal senso è Corte cost., sent. n. 1030 del 1988, in questa *Rivista* 1988, 5000.

cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo (...)» ed assimila tale categoria alla stampa, in senso lato, tanto da sottoporre il prodotto così definito agli obblighi di cui all'art. 2 della l. n. 47 del 1948.

Un simile tentativo del Legislatore di approcciarsi al fenomeno (*rectius*, ai fenomeni) delle pubblicazioni telematiche, seppur all'evidenza finalizzato alla disciplina di un particolare aspetto della stampa (quello dell'editoria), sembra confermare l'impianto definitorio desumibile dalla legge del 1948: le fattispecie assimilate alla stampa debbono essere prodotti realizzati su un supporto ed essere destinati alla pubblicazione. Particolarmente significativo appare il fatto che tale ultima finalità sia, in base a tale previsione, perseguibile « con ogni mezzo ».

Tuttavia, sembra potersi convenire con la considerazione sottesa al ragionamento della Cassazione: il « supporto » (cartaceo od informatico) di cui alla l. n. 62 del 2001 richiama il requisito della « riproduzione » richiesto dalla legge sulla stampa. Dunque, i pensieri espressi nella rete o sono stampa a norma della legge del '48, o non lo sono neppure alla luce della nuova legge sull'editoria.

Nella decisione di cui si discorre, però, nonostante tali condivisibili premesse, si omette poi di rapportare alle disposizioni costituzionali e legislative menzionate i singoli fenomeni « internettiani » e di isolarne le caratteristiche in modo da escludere in maniera convincente che si tratti di stampa. L'unica eccezione, al riguardo, è, infatti, rappresentata dall'inciso in cui si lascia supporre che, se oggetto della decisione fosse stato un forum collegato al sito di un giornale, probabilmente ciò avrebbe condotto ad un diverso esito: sarebbe stato considerato stampa (16).

Tale allusione, tuttavia, non sembra condivisibile, essendo fondata su un discutibile appiattimento del concetto di stampa su quello di stampa periodica. Non è, infatti, la periodicità a determinare ciò che è stampa, essendo tale caratteristica idonea soltanto a delineare una particolare tipologia (la stampa periodica) all'interno di una categoria più ampia (la stampa, appunto), della quale, nel corso della sentenza, si omette di chiarire la natura (17).

(16) Si legge, infatti, nella sentenza: « d'altra parte, nel caso in esame, neppure si tratta di un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore responsabile abbia la possibilità di esercitare il controllo ».

(17) Appare, infatti, inesatta l'assimilazione dei due concetti operata nella sentenza in commento, laddove, tra gli obblighi cui è soggetta la stampa — e che non sono ritenuti applicabili ai forum — menziona sia l'indicazione di un direttore responsabile sia la registrazione, dal momento che tali previsioni sono riferibili, a norma della l. n. 47 del 1948, alla sola stampa periodica. Tale distinzione, non particolarmente approfondita in dottrina (ma cfr., ad es., Cuomo, *Libertà di stampa e impresa giornalistica*, Napoli, 1956, 192; C. CHIOLA, *L'informazione nella Costituzione*, cit., 30 ss.), è addirittura ignorata nella sentenza in commento: la stampa periodica è disciplinata in maniera speciale rispetto alla stampa in senso ampio. Già l'art. 21 Cost., infatti, distingue la stampa dalla stampa periodica: basti osservare come il secondo e terzo comma dell'art. 21 facciano rispettivamente riferimento alla stampa ed alla legge sulla stampa; il quarto ed il quinto comma, invece, alla stampa periodica. Del pari, la l. n. 47 del 1948 — come accennato — impone l'obbligo di avere un direttore responsabile soltanto ai giornali ed agli altri periodici (art. 3), e non alla stampa *tout court*. L'art. 5 della medesima legge, inoltre, prevede la registrazione obbligatoria soltanto dei giornali e dei periodici, e non di tutta la stampa. Tale distinzione è ripresa e ribadita altresì dall'art. 1 della l. n. 62 del 2001, il quale distingue, opportunamente, al terzo comma « il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto » (stampa periodica) e sottopone solo quest'ultima categoria « agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima l. n. 47 del 1948 » (registrazione).

D'altra parte, sarebbe improprio ritenere che un manifesto elettorale o un manifesto

5. Sembra possibile, a questo punto, attenendosi all'indicazione fornita dalla stessa Cassazione circa l'opportunità di distinguere i molteplici fenomeni rinvenibili in internet, isolarne alcuni tipi, in relazione alla disciplina costituzionale, senza la pretesa di esaurire la vastità delle loro possibili manifestazioni.

Il caso che desta minori dubbi è probabilmente quello delle *e-mail*, dal momento che già la loro denominazione richiama alla mente la disciplina della libertà di corrispondenza. E di quest'ultima la posta elettronica sembra possedere le caratteristiche: è una comunicazione interpersonale, scritta, indirizzata a destinatari determinati ed avente attitudine alla segretezza.

Si tratta, infatti, di comunicazioni effettuate ad un indirizzo specifico di posta elettronica « riservato ed accessibile solo al destinatario, secondo procedure che prevedono l'utilizzo di codici personali o, comunque, ad utilizzazione circoscritta, eventualmente da parte di più soggetti, ma nell'ambito di una medesima azienda o ente » (18).

Dei requisiti della stampa, invece, la posta elettronica possiede solo l'attitudine alla riproduzione: potenzialmente ogni destinatario può acquisire — una o molteplici — copie del messaggio ricevuto.

Tuttavia, il fatto che manchi la finalità della pubblicazione vale a distinguerla dalla manifestazione del pensiero in generale e dalla stampa in particolare. Tale fenomeno è, pertanto, equiparabile alla corrispondenza ed è dunque oggetto della disciplina di cui all'art. 15 della Costituzione.

All'estremo opposto di una ipotetica gamma di sfumature delle possibili manifestazioni del pensiero, che dalla corrispondenza segreta giunge alla stampa periodica (passando per la comunicazione non segreta, le manifestazioni del pensiero diverse dalla stampa e la stampa in generale), è possibile considerare le testate giornalistiche *online* che, affiancandosi o sostituendosi ai periodici cartacei, la stessa l. n. 62 del 2001

pubblicitario (entrambi sicuramente « stampati » in senso tecnico e giuridico) debbano avere un direttore responsabile. Ciò lo si evince, *a contrario*, anche dall'art. 10 della stessa legge sulla stampa, il quale subordina l'applicabilità della disciplina prevista alle affissioni murali al fatto che esse abbiano « un titolo ed una normale periodicità di pubblicazione ».

L'appiattimento del concetto di stampa su quello di stampa periodica, peraltro, non è nuovo nella giurisprudenza. Era già stato altrove affermato, infatti, che all'equiparazione « alla stampa della trasmissione per via telematica del pensiero osta il fatto che (...) in considerazione delle modalità tecniche di immissione dei dati in rete, qualsiasi nuova pagina Web costituirebbe una "pubblicazione"; e, se la peculiarità della normativa di tutela di cui alla L. 47/48 fosse nella periodicità programmata delle "uscite" od aggiornamenti, occorrerebbe sottoporre alla normativa stessa tutte — e, si sottolinea, tutte — le immissioni di dati, mediante creazione di pagine web, che consentano un aggiornamento successivo. Infatti, proprio per lo sviluppo del WWW, qualunque immissione di dati in rete può equipararsi ad una "pubblicazione", nel senso cioè ad una operazione con la quale i dati stessi sono resi di dominio pubblico; e, ogniqualvolta si modifica una pagina Web, si attuerebbe — a stretto rigore — una nuova pubblicazione e quest'ultima diverrebbe periodica » (Trib. Salerno, 18 gennaio 2001, in *Giur. it.* 2002, fasc. 1, 85).

Contro un tale schema interpretativo va rilevato, anzitutto, che il *proprium* della disciplina sulla stampa non sembra rinvenibile nella « periodicità programmata delle uscite od aggiornamenti », in quanto la l. n. 47 del 1948 disciplina, in primo luogo, la stampa, e solo come *species* di tale *genus* quella periodica. In secondo luogo, la stampa periodica non si caratterizza per la mera successione cronologica delle « uscite o aggiornamenti », bensì per la periodicità strutturale degli stessi. Un periodico è tale se nasce con lo scopo di divenire uno strumento di informazione permanente (o comunque di lungo periodo), il quale si propone di avere una periodicità fissa e prestabilita (solo per fare un esempio, i volumi pubblicati come appendice di aggiornamento ad una collana enciclopedica non mutano quest'ultima in periodico).

(18) L. PICOTTI, *Commento all'art. 5 l. 23 dicembre 1993, n. 547*, in *Leg. pen.*, 1996, 114.

equipara (estendendone le relativa disciplina) alla stampa periodica. Assimilazione che era già possibile ai sensi della l. n. 47 del 1948.

La stampa periodica si caratterizza, infatti, per la regolare periodicità delle sue « uscite » contenenti pensieri riprodotti e finalizzati alla pubblicazione. Intendendo, dunque, per *riproduzione* la potenziale acquisizione di una copia da parte del lettore della testata e per *pubblicazione* la effettiva immissione in un circuito idoneo a realizzare il fine della diffusione del pensiero, non sembra da escludere una simile equiparazione.

Maggiori dubbi potrebbero destare, invece, alcuni fenomeni dai confini estremamente labili, come le *chat-lines* ed, appunto, i forum.

Quanto alle prime, appare necessaria una distinzione ulteriore, incentrata sui destinatari dei messaggi e sulle modalità della comunicazione.

In tale ottica, può considerarsi, anzitutto, il caso di un utente che acceda ad una *chat* presentandosi e salutando tutti indistintamente. Fino a questo momento i messaggi espressi non hanno carattere personale e, soprattutto, non esiste un destinatario determinato. Si tratta, dunque, di manifestazione del pensiero. Tuttavia, è da escludere che sia stampa, in quanto non c'è la finalità di « pubblicazione »: il fatto che i destinatari siano momentaneamente indeterminati è del tutto eventuale, essendo l'accesso in *chat* finalizzato, di regola, al dialogo con una o più persone determinate. Difatti, non appena un altro utente risponde al primo ed inizia uno scambio di messaggi tra i due, ha avvio una *comunicazione* propriamente intesa ed i pensieri saranno modulati in relazione al solo interlocutore.

È questo un esempio di comunicazione *aperta*, nel senso che, pur essendoci destinatari determinati, i messaggi sono leggibili da tutte le altre persone presenti in *chat*. Il mezzo utilizzato, dunque, rimane il medesimo, così come tutte le caratteristiche esteriori del messaggio; ciò che cambia è il destinatario della comunicazione: dalla comunità indistinta di persone collegate alla *chat-line* si passa ad interloquire con uno o più soggetti determinati (19).

Infine, le *chat-lines* offrono generalmente un apposito strumento per chi volesse intrattenere comunicazioni segrete: si sta parlando delle c.d. *dark-rooms*, ovvero pagine *web* (collegate alla principale) nelle quali è possibile limitare l'accesso alle sole persone con cui si desidera interagire. In questo caso, la comunicazione da aperta diventa chiusa e segreta.

6. Analoga distinzione sembra opportuna anche in relazione ai forum. Esistono, infatti, forum chiusi, visionabili, cioè, soltanto dagli utenti registrati. E può

(19) Il problema che si potrebbe porre riguarda la possibilità degli altri utenti di intromettersi nella comunicazione instaurata tra determinati soggetti. La situazione potrebbe esser paragonata ad una chiacchierata tra amici in un luogo affollato: hanno gli altri il diritto di intervenire in una conversazione a due? In questo caso la risposta dovrebbe ritenersi negativa in quanto è comunque presumibile il carattere personale, seppur non propriamente segreto, della conversazione.

Nel caso della *chat*, invece, data la particolarità del mezzo e delle sue finalità, la presunzione è contraria. È, cioè, ipotizzabile che non vi sia alcun intento di segretezza, dato che il momentaneo interlocutore è quasi casuale. Di regola, infatti, nelle *chat* si instaura un rapporto comunicativo con la prima persona che risponde al messaggio di presentazione, il che induce a pensare che la comunicazione è estensibile ad altri soggetti che vogliono parteciparvi. Contro la configurabilità delle c.d. comunicazioni aperte si è tuttavia espressa autorevole dottrina. Cfr., in tal senso, A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale*, cit., 243, il quale esclude che i discorsi fatti ad alta voce (così come le cartoline) siano comunicazioni. Ritiene, infatti, l'A. che, affinché si rientri in una delle ipotesi tutelate dall'art. 15 Cost., sia « necessario che le stesse modalità di trasmissione del pensiero, scritto, orale o simbolico, siano tali da non rendere "manifesto" a terzi (e cioè "pubblico") il contenuto del messaggio trasmesso ».

accadere che la registrazione sia subordinata al possesso di determinate caratteristiche o *status*. Si tratta dei forum interni ad una associazione, riservati ai soli soci, oppure di quelli inseriti nelle c.d. piattaforme *e-learnig*, ai quali possono accedere esclusivamente gli iscritti al corso di formazione del quale il forum rappresenta uno strumento del percorso didattico offerto. Il loro contenuto sarà rigorosamente modulato in relazione agli specifici destinatari delle comunicazioni.

Manca, dunque, in tali ipotesi, la finalità della pubblicazione; ma ancor prima l'indeterminatezza dei destinatari. Tali forum non sono stampa, ma non sono neppure manifestazione del pensiero in senso lato, essendo piuttosto inquadrabili nella disciplina contenuta nell'art. 15 Cost.

Analoghe considerazioni non possono, invece, essere svolte con riferimento ai forum aperti — e tale è quello oggetto della decisione in commento —, accessibili a chiunque (o quantomeno a chiunque effettui una registrazione), indipendentemente da qualsiasi requisito idoneo a selezionare i destinatari dei messaggi che verranno pubblicati. Essi sembrano rappresentare esempi di manifestazioni del pensiero.

Del resto, anche la Corte di Cassazione giunge a tale conclusione. Sembra opportuno, però, alla luce di quanto sin qui detto, soffermarsi ulteriormente sulle ragioni che possono escludere (o consentire) che si tratti altresì di stampa.

Le considerazioni circa la non regolare periodicità della loro pubblicazione inducono a ritenere che non si tratti di stampa periodica. Il che preclude l'applicabilità della disciplina costituzionale contenuta nei commi terzo e quarto dell'art. 21 Cost.

Parimenti inapplicabili risultano gli obblighi previsti dalla l. n. 47 del 1948 soltanto per tale tipologia di stampa. Cosicché è sicuramente scongiurato il rischio paventato dalla sentenza in commento di dover estendere l'obbligo della registrazione e quello dell'indicazione dei responsabili anche ai forum: la legge sulla stampa li prescrive soltanto riguardo a quella periodica.

Il fatto che non si tratti di stampa periodica, tuttavia, non vale di per sé ad escludere che si tratti di stampa *tout court*.

Di quest'ultima il forum, in quanto mezzo di diffusione del pensiero, possiede sicuramente la finalità della pubblicazione; ed anzi, in questo senso, i forum aperti — al pari dei *blog* — sembrano rappresentare il mezzo più facilmente accessibile per consentire a chiunque di perseguire tale finalità.

Il profilo maggiormente incerto attiene al secondo dei requisiti di cui alla legge sulla stampa: la riproduzione. Parte della giurisprudenza in materia ha fatto leva proprio sulla carenza di tale caratteristica per escludere che diversi fenomeni telematici fossero inquadrati nella nozione di stampa (20).

Sul punto, come già accennato, è possibile identificare la riproduzione con la materiale esistenza di più copie (più supporti cartacei o — come precisato dalla l. n. 62 del 2001 — telematici); oppure valorizzare la *ratio* della previsione legislativa ed ipotizzare che la presenza di copie dell'originale sia strumentale alla potenzialità di diffusione che si intende imprimere al pensiero manifestato. Il che permetterebbe di inquadrare almeno taluni fenomeni telematici nella nozione di stampa (21).

(20) Cfr., ad esempio, Trib. Aosta, sent. 15 febbraio 2002, cit.

(21) Una tale conclusione è avvalorata anche da una parte della giurisprudenza. Cfr., in tal senso, Trib. Napoli, sent. dell'8 agosto 1997, in *Dir. e giur.*, 1997, 472, in cui si sostiene che la rete "Internet", quale « sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche », è equiparabile ad un organo di stampa; Trib. Salerno, sent. del 16 marzo 2001, cit.; Trib. Milano sez. II civ., sent. n. 6127 del 2002, in *Guida al dir.*, n. 47 del 7 dicembre 2002, in cui si afferma che « (a)lla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all'ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall'articolo 1 della legge 62/2001 »;

La prima ricostruzione sembra tuttavia « provare troppo ». Accedendo ad essa bisognerebbe coerentemente escludere anche che i giornali *online*, riproduttivi dei contenuti dei quotidiani cartacei, siano stampa. Anche in tale fattispecie, infatti, la « stampa è solo eventuale » ed è rimessa alla scelta privata del lettore-utente (22); non ci sarebbe, dunque, riproduzione. In tale prospettiva, le testate giornalistiche dovrebbero assolvere gli obblighi di legge solo in relazione all'edizione cartacea ma non a quella *online*. Ed ancora, le testate giornalistiche presenti esclusivamente in rete, non dovrebbero in alcun modo essere assoggettate alla disciplina sulla stampa.

La seconda ricostruzione sembra invece essere maggiormente in linea con la disciplina costituzionale, la quale prevede tutele specifiche a favore della stampa, riprodotta in molteplici copie, non già per la mera circostanza che queste ultime rappresentino la riproduzione di un originale, quanto piuttosto perché la riproduzione in molteplici copie di un originale rappresentava il mezzo più efficace per permettere, in potenza, la massima diffusione del pensiero manifestato. Ed i pensieri manifestati in internet (ma non anche quelli comunicati) sembrano, da questo punto di vista, non dissimili dalla stampa tradizionalmente intesa.

Contro una simile conclusione non sembra decisiva l'obiezione prospettata più volte dalla giurisprudenza, secondo cui osterebbe ad una simile equiparazione il divieto di analogia in *malam partem* vigente nel nostro ordinamento (23).

La disciplina costituzionale, infatti, lungi dal delineare un sistema di tutela inferiore per la stampa, la circonda invece — come ricordato — di una serie di garanzie ulteriori rispetto alle manifestazioni del pensiero in generale.

Né lo sfavore potrebbe derivare dalla prescritta indicazione del luogo e della data di pubblicazione cui è sottoposta la stampa dall'art. 2 l. n. 47 del 1948, il cui obbligo è esteso al prodotto editoriale *online* dalla l. n. 62 del 2001. Ché, anzi, l'assolvimento di tali obblighi, concorrendo alla qualificazione di stampa, dà accesso (posto che ve ne siano effettivamente i requisiti) al godimento delle relative garanzie costituzionalmente previste.

CONCETTA GIUNTA

Trib. Milano sent. del 15 aprile 2002, in *Dir. Informazione e Informatica*, 2002, 568; Trib. Milano sez. I, ord. del 28 maggio 2002, in *Foro ambrosiano* 2002, 322.

(22) Parafrasando quanto osservato da P. COSTANZO, *Stampa (libertà di)*, cit., 546.

(23) Tribunale di Aosta, sent. n. 22 del 15 febbraio 2002, cit., in cui si afferma che « in forza del principio espresso dall'art. 1 c.p. e 14 preleggi, non può ritenersi che il testo reso pubblico mediante sito internet sia assimilabile ad uno stampato, se non compiendo una operazione analogica in *malam partem*, non consentita dal nostro ordinamento ».

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — Sez. VI pen. — sentenza 17 febbraio-10 luglio 2009, n. 24842 — Pres. Lattanzi — Rel. Milo — ric. Tosti (avv. Visconti e Pierdominici).

Ostensione del crocifisso nell'aula giudiziaria - Asserita violazione della libertà di religione e di coscienza - Astensione del magistrato - Rifiuto di atti d'ufficio - Insussistenza.

(Cost., artt. 19 e 21; c.p., art. 328 comma 1).

L'astensione del magistrato dal tenere personalmente alcune udienze per la trattazione di cause a lui assegnate, motivato dalla presenza in aula del crocifisso, non integra il rifiuto di atti d'ufficio che per ragioni di giu-